

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONCORSI PER SOLI TITOLI

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 5 giugno, conferma che i concorsi per soli titoli sono da ritenere devoluti alla giurisdizione del Giudice amministrativo, con ciò rigettando "la tesi che, quale regola di discriminazione fra la cognizione dell' A.G.O. e del giudice amministrativo, assume a riferimento la natura discrezionale o meno della potestà valutativa della commissione esaminatrice, che difetterebbe nei casi di concorsi per titoli a differenza di quelli articolati su prove culturali o di idoneità tecnico/professionale".

Consiglio di Stato VI sezione

Sentenza 5 giugno 2006 numero 3331
(*presidente Giovannini, estensore Polito*)

Annulla TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 1004/2005 del 10 marzo 2005

(...)

Diritto

1) L'odierna appellante fondatamente contesta la sentenza impugnata che ha negato la giurisdizione del T.A.R. in merito ai provvedimenti del Dirigente del Circolo Didattico di Andria di rettifica "in pejus" della posizione nella graduatoria di istituto per il conferimento di incarichi nelle qualifiche di "Assistente Tecnico" ed "Assistente Amministrativo";

L'art. 68 del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, (ora art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30.03.2001, n. 161) con riguardo al contenzioso relativo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha mantenuto ferma la "giurisdizione del giudice amministrativo (nelle) controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Rientrano nella nozione di "procedure concorsuali", cui fa richiamo la norma anzidetta, tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati.

Gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle scuole di vario grado, sia di insegnamento che per compiti delle qualifiche del personale di amministrazione, sono caratterizzati da evidenti aspetti di concorsualità che ha luogo, previa verifica del possesso dei requisiti di legge per l'ammissione, in base alla valutazione di titoli cui segue l'assegnazione della posizione utile per aspirare alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo).

Non appare condivisibile la tesi che, quale regola di discriminazione fra la cognizione dell' A.G.O. e del giudice amministrativo, assume a riferimento la natura discrezionale o meno della potestà valutativa della commissione esaminatrice, che difetterebbe nei casi di concorsi per titoli a differenza di quelli articolati su prove culturali o di idoneità tecnico/professionale. In disparte il rilievo che anche la riconduzione dei titoli prodotti dal candidato in talune delle categorie individuate dal bando sovente implica giudizi di

carattere discrezionale tecnico, va considerato che il disposto di cui all'art. 63, comma quarto, del d.lgs. n. 165/2001 - che mantiene ferma la giurisdizione del G.A. per le controversie in materia di procedure concorsuali - fa sistema con la regola generale di riparto della giurisdizione dettata dal comma primo, che è riferita alle controversie relative ai rapporti di lavoro già in atto con la P.A., situazione che difetta nei casi in cui il soggetto aspiri alla costituzione del rapporto di lavoro e si sottoponga agli strumenti idoneativi di carattere concorsuale a tal fine previsti.

Gli atti che hanno dato ingresso alla presente controversia ineriscono, quindi, ad una fase procedimentale di natura concorsuale agli effetti della graduazione dei soggetti aspiranti agli incarichi, che precede la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la cui cognizione, in relazione alla norma sul riparto di giurisdizione in precedenza richiamata, resta assegnata al giudice amministrativo (cfr. in fattispecie analoga Cons. St., Sez. VI[^], 22.06.2004, n. 4447).

L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata con rimessione del ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia per la decisione nel merito.

Le spese di causa possono essere compensate per la presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta: - accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata; - dispone, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, della legge n. 1034/1971, il rinvio della controversia al T.A.R. per la Puglia; - compensa fra le parti le spese di causa per la presente fase del giudizio.